



*Comune di Sestriere*

**Approvazione del regolamento per lo svolgimento di  
manifestazioni di vendita non professionale**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 30.04.2007**

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI VENDITA NON PROFESSIONALE**

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita da parte di operatori non professionali svolta nell'ambito del programma annuale dei cosiddetti "mercatini" (d'ora in poi definiti nel presente regolamento come "manifestazioni") che l'Amministrazione comunale intende promuovere a sostegno del turismo, in occasione di eventi e manifestazioni particolari o in determinati periodi dell'anno in cui vi sia particolare affluenza di turisti.

## **Art. 2 Requisiti degli operatori**

1. Possono partecipare all'attività di vendita non professionale di cui all'art. 1 i soggetti che non rivestono la qualifica di commercianti per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei beni oggetto della vendita, né quella di artigiani iscritti in apposito Albo, né quella di imprenditori agricoli e né altri soggetti che esercitano attività di impresa secondo quanto prevedono gli artt. 2082 e 2083 del Cod.Civ.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1, possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98 coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo. Inoltre, sono compresi coloro che occasionalmente ed eccezionalmente vendono oggetti propri usati.
3. Possono anche partecipare gli esercenti il commercio su aree pubbliche in possesso delle due tipologie previste dal decreto legislativo 114/98, commi 3 e 4, dell'art. 28, gli esercenti il commercio in sede fissa, purché quest'ultima categoria, sia in possesso di autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune e tutti siano in regola con la normativa fiscale.
4. Possono, inoltre, partecipare gli artigiani iscritti al registro delle Imprese, che dichiarino con autocertificazione il numero e la data di iscrizione.
5. Tutte le summenzionate categorie debbono aver provveduto ad effettuare la dichiarazione prescritta dall'art. 126 del TULPS, se necessaria, e qualora vendano oggetti preziosi, siano in possesso della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 del TULPS, e siano a norma rispetto a quanto previsto dall'art. 128 dello stesso.
6. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi deve essere autocertificato con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno dell'istanza di partecipazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 4 dovranno essere autocertificate, altresì la data di iscrizione al Registro Imprese, già Registro ditte e la data di rilascio dell'autorizzazione esibita.
8. Gli operatori che, per natura o qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è posta in essere, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercato, non saranno ammessi allo stesso.

### **Art. 3 Presentazione delle istanze di partecipazione**

Le istanze per ottenere la concessione del posteggio, ad ogni singola manifestazione , o a più manifestazioni , dovranno essere redatte in carta legale (marca da bollo €. 14,62), pena l'esclusione, e pervenire al Comune nel giorno di scadenza fissato annualmente nella richiesta di partecipazione, in originale con allegata tutta la documentazione richiesta.

Non verranno accettate domande di partecipazione il giorno di svolgimento del mercato.

### **Art. 4 Rinuncia partecipazione al mercato**

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire in forma scritta, almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della manifestazione e se non presentata porrà l'interessato in fondo alla graduatoria per eventuali manifestazioni successive e non darà diritto al rimborso degli oneri già versati.

### **Art. 5 Calendario e localizzazione.**

Ogni anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale verranno stabilite le date delle manifestazioni, la localizzazione per il posizionamento dei posteggi e **la tipologia della manifestazione.**

Gli operatori potranno partecipare anche solo ad un evento.

### **Art. 6 Concessione posteggi**

La concessione dei posteggi verrà effettuata sulla base del numero massimo dei posteggi disponibili ed in base ai criteri stabiliti per la stesura della graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, seguendo:

- l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- caratteristiche e dimensioni dei banchi;
- la tipologia di attività svolta;

a seconda, di volta in volta, delle esigenze e necessità

L'individuazione del posteggio verrà effettuata d'ufficio, in base alla numerazione dei posteggi indicati nelle piantine di ogni mercato ed alla graduatoria stilata.

I concessionari dovranno presentarsi sul luogo di mercato tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Coloro che si presentassero oltre l'orario fissato, perderanno i diritti acquisiti nella graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi.

L'area dovrà essere lasciata libera tra le ore 19.00 e le ore 19.30.

### **Art. 7 Obblighi e divieti per gli operatori**

Gli operatori ammessi alla manifestazione sono tenuti al rispetto dell'orario e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla vigilanza.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce esposta.

L'operatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati durante lo svolgimento del mercato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune.

Gli operatori non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e demarcato sul suolo.

L'operatore ammesso alla manifestazione deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione suolo pubblico.

L'esercizio dell'attività deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale.

### **Art. 8 Tariffe**

Gli operatori sono tenuti al versamento della somma globale di €. 8,00 (Euro 6,00 per occupazione area pubblica ed Euro 2,00 per Tarsu), e avranno diritto ad un posteggio la cui superficie non ecceda i 18 mq. , inoltre dovranno versare a somma di Euro 25,00, per ogni posteggio, quale rimborso spese di organizzazione di ciascun mercato. Tali importi potranno essere aggiornati di anno in anno, in base a specifici adeguamenti apportati dall'ufficio competente.

Il corrispettivo di quanto sopra, dovrà essere effettuato, mediante versamento su apposito conto corrente postale, tramite i bollettini che il Comune invierà congiuntamente alla domanda di partecipazione.

### **Art. 9 Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

**Richiesta di partecipazione alle manifestazioni di vendita non professionale dei  
giorni domenica 15 e sabato 28 luglio e giovedì 9 e domenica 19 agosto**

**MARCA**

**DA**

**BOLLO**

**€. 14,62**

Al Sindaco del Comune di  
SESTRIERE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/P.za \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in proprio o quale legale rappresentante della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
P.IVA n. \_\_\_\_\_ n. tel./fax \_\_\_\_\_  
e mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione per poter partecipare alle MANIFESTAZIONI DI VENDITA NON PROFESSIONALE che si svolgeranno, in Piazza Fraiteve, Via Louset, Piazzale Maestri e Piazzale Kandahar, nei giorni: (SBARRARE LE DATE CHE INTERESSANO)

- Domenica 15 luglio
- Sabato 28 luglio
- Giovedì 9 agosto
- Domenica 19 agosto

con l'utilizzo di una superficie di massimo mq. 18.

Dichiara: (SBARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

- Di essere venditore professionale titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (tipologia A o B di cui all'art. 28 primo comma D.Lgs 114/1998) rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- Di essere venditore professionale titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa (di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 o di esercizio di vicinato di cui al D.Lgs. 114/1998), presso il Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_;
- Di essere un espositore non professionale e di produrre direttamente le opere esposte che consistono in \_\_\_\_\_ (allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);

- Di essere venditore occasionale della seguente merce \_\_\_\_\_  
(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
  - Di essere artigiano iscritto al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- 
- Di aver preso visione del regolamento approvato dal Comune di Sestriere per le manifestazioni di vendita non professionale e di accettarne integralmente le condizioni;
  - Di accettare il posto che verrà assegnato dal Comune, nell'ambito dello spazio che di volta in volta verrà stabilito per la manifestazione;
  - Di possedere i requisiti, morali e penali di cui all'art. 5, titolo II Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale D.Lgs. 114/1998;
  - Di provvedere al versamento di quanto richiesto tramite bollettini allegati;
  - Di essere fiscalmente in regola, o di provvedervi per il giorno di effettuazione del mercato.

Si allega:

- fotocopia carta d'identità;
- copia dell'autorizzazione commerciale o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia dei bollettini del versamento effettuato;
- marca da bollo, ove richiesta.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

CM/Domanda manifestazioni di vendita non professionale

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

(da compilarsi solo da parte dei venditori non professionali)

Il/la

sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cittadino/a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici del provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

**DICHIARA**

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

- Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II, lettera H del D.L. n. 31.03.1998 n. 114;
- Di essere venditore non professionale, in quanto vende beni in modo occasionale e sporadico;

Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- Il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà essere sottoposto da parte del ricevente;
- L'ufficio ricevente ha facoltà di controllare l'attendibilità dei dati della presente dichiarazione.

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_

Firma